



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio Strumenti finanziari e Governance delle entrate

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: adozione di misure attuative “Garanzie in deroga Disciplinare FU ai sensi delle sezioni 3.1, 3.2. e 3.4 del Quadro Temporaneo” all’interno del Registro Nazionale Aiuti.

In esecuzione dell'atto di indirizzo assessoriale prot.n. 3138/GAB del 7 agosto 2020, e della conforme determinazione n. 955 prot. n. 26907 del 7 agosto 2020, si comunica l'avvenuta adozione delle misure attuative “Garanzie in deroga Disciplinare FU ai sensi delle sezioni 3.1, 3.2. e 3.4 del Quadro Temporaneo”.

Si ricorda che:

- i Confidi sono autorizzati a concedere nuove garanzie in favore di imprese colpite da Covid-19, anche in deroga alle disposizioni attualmente vigenti contenute nel Disciplinare nonché negli accordi di finanziamento, nell'ambito di operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della normativa, nazionale e regionale dettata dall'emergenza all'interno delle misure di cui alle sezioni 3.1 e 3.2. e nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 del Quadro Temporaneo del 19 marzo e successive modifiche ed integrazioni;
- La registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di ciascuna operazione adottata nel campo di applicazione del regime temporaneo sarà operata da ciascuno dei Confidi nell'ambito della misura attuativa di riferimento appositamente creata dall'Amministrazione regionale;
- delle operazioni i Confidi danno conto nella relazione annuale ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare e, con valenza intermedia, in quella semestrale prevista dall'Accordo di finanziamento, fatto salvo l'onere per il Confidi di utilizzare l'intero contributo percepito a valere sul Fondo unico, le nuove operazioni di garanzia in favore di imprese colpite da Covid-19 possono essere rendicontate con la modalità di 2 euro ogni euro di garanzia rilasciata, anche ai fini della valutazione della ammissibilità di cui all'art. 4, comma 7, del Disciplinare;
- nell'ambito dello stanziamento individuato nella misura di riferimento del RNA, potranno essere utilizzate per le operazioni di cui all'oggetto unicamente le risorse già percepite dai Confidi che non risultino impegnate nel rilascio di garanzie, comprese le risorse impegnate nel rilascio di garanzie e successivamente “liberate” per effetto di estinzione per adempimento del finanziamento, e quindi tornate nella disponibilità del Confidi.

**Il Direttore del Servizio
Luigi Carusillo**